

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
E LA CASA DI CURA PRIVATA SAN ROSSORE s.r.l.
PER ATTIVITA' SANITARIA: DISCIPLINA OFTALMOLOGIA**

tra

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata Azienda, con sede legale in Firenze, piazza S. Maria Nuova, 1, Codice Fiscale e Partita IVA 06593810481, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Paolo Morello Marchese, nato a Padova il 02/06/1956;

e

la Casa di Cura Privata San Rossore s.r.l., di seguito denominata Casa di Cura, con sede legale in Pisa, viale delle Cascine 152/F Codice Fiscale e Partita IVA 125720508 rappresentata dal Presidente Avv. Andrea Madonna, nato a Pisa (PI) il 03/06/1974;
(di seguito, congiuntamente, le Parti)

premesso

che la Casa di Cura Privata San Rossore s.r.l. ha fatto richiesta all'Azienda USL Toscana Centro di collaborazione per l'erogazione di prestazioni nella disciplina di oftalmologia;

che la Casa di Cura Privata San Rossore è una struttura privata non accreditata, che svolge attività in regime esclusivamente privato ed in particolare in favore di pazienti coperti da piani sanitari integrativi e che non sono pertanto a carico del sistema sanitario regionale;

che l'Azienda USL Toscana Centro, dispone di personale dirigente medico con rapporto di lavoro esclusivo nella disciplina di oftalmologia con specifiche competenze nello svolgimento di prestazioni di particolare

ed elevata complessità;

che è interesse delle parti stipulare apposita convenzione per regolare i rapporti di detta collaborazione per le attività di cui al presente atto, da rendere in favore della Casa di Cura Privata San Rossore s.r.l. da parte dell'Azienda USL Toscana Centro, al fine della piena valorizzazione dei percorsi di cura dei pazienti che si rivolgono alla Casa di Cura e che non sono a carico del sistema sanitario regionale;

che ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente in materia di attività libero professionale, ed in particolare della disciplina recata dall'art. 115 e dall'art. 117 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19/12/20219, Area Sanità, è possibile svolgere attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all'Azienda, fuori dall'orario di lavoro sia all'interno che all'esterno delle strutture mediante apposita convenzione;

che a seguito degli accordi intercorsi tra le competenti strutture dei due soggetti si è convenuto sulla possibilità di far fronte alla richiesta della Casa di Cura Privata San Rossore s.r.l. con il personale dirigente dipendente dell'Azienda, a rapporto di lavoro esclusivo, appositamente individuato ed in possesso dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione fuori dall'orario di lavoro istituzionalmente dovuto ed in regime di area a pagamento aziendale;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. L'Azienda si rende disponibile, con le modalità ed i tempi di cui ai successivi articoli, a garantire alla Casa di Cura la collaborazione per

l'erogazione di prestazioni di particolare complessità che richiedono specifiche competenze non immediatamente disponibili all'interno della casa di cura, nell'ambito della disciplina di oftalmologia, al fine della piena valorizzazione dei percorsi di cura dei pazienti che si rivolgono alla Casa di Cura e che non sono a carico del sistema sanitario regionale.

3. L'attività di cui alla presente convenzione viene resa, in regime di area a pagamento aziendale, da parte del personale dirigente medico dell'Azienda, a rapporto di lavoro esclusivo, appositamente individuato sulla base di specifiche professionalità e competenze in materia e che abbia manifestato la propria disponibilità in tal senso.

Art. 2 - Sede

1. L'attività oggetto della presente convenzione viene resa presso la Casa di Cura.

2. La Casa di Cura garantisce che i locali messi a disposizione per l'attività di cui alla presente convenzione risultano idonei e autorizzati per l'espletamento delle funzioni sanitarie, in regola con le norme edilizie ed urbanistiche e con quanto disposto dalle normative vigenti in materia di sicurezza.

Art. 3 - Modalità di erogazione delle prestazioni

1. L'attività di cui all'art. 1 viene svolta dal personale dirigente medico dell'Azienda, a rapporto esclusivo, in possesso dei requisiti professionali necessari, che abbia dato la propria disponibilità, compatibilmente con le esigenze funzionali ed organizzative dell'Azienda che restano comunque prioritarie, in modo da garantire la regolarità del funzionamento delle strutture di appartenenza del personale coinvolto e l'integrale assolvimento dei compiti istituzionali.

2. Le attività oggetto della convenzione sono svolte fuori del normale orario di lavoro, non intercorre pertanto alcun rapporto di lavoro tra il personale aziendale e la Casa di Cura.
3. L'Azienda individua il Dr. Stefano Michelagnoli, Direttore del Dipartimento delle Specialistiche Chirurgiche, referente dell'attività di cui alla presente convenzione, mentre la Casa di Cura individua, quale referente per la propria parte, la Dr.ssa Maria Grana.
4. L'attività oggetto della presente convenzione prevede la partecipazione di personale dirigente medico dell'Azienda, mediante accessi programmati e concordati tra le parti.
5. L'impegno orario settimanale complessivo per il singolo dirigente (attività istituzionale e attività resa oltre l'orario di lavoro istituzionalmente dovuto) non deve comunque essere superiore a 48 ore, al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del personale coinvolto e l'integrale e prioritario assolvimento dei compiti d'istituto oltre che ad assicurare la piena funzionalità dei servizi.
6. Il personale dirigente medico dell'Azienda si reca alla sede di cui all'art. 2 della presente convenzione utilizzando mezzi propri.
7. La collaborazione oggetto della presente convenzione, non dovrà in alcun modo compromettere il buon andamento dell'attività istituzionale, nel caso in cui ciò si verificasse l'Azienda si riserva di rivedere o annullare la presente convenzione, nei termini previsti dal successivo art. 7.

Art. 4 - Tariffe

1. La Casa di Cura si impegna a corrispondere all'Azienda, per le attività oggetto della presente convenzione, effettuate dal personale dirigente medico dell'Azienda, al di fuori dell'orario di lavoro istituzionalmente dovuto, in regime di area a pagamento aziendale, un importo a prestazione secondo le tariffe definite nell'**Allegato 1**).

2. L'Azienda, a seguito di trasferimento da parte della Casa di Cura dell'importo complessivo dovuto per l'attività resa, provvede alla liquidazione in favore del personale dirigente medico, che ha svolto l'attività, dei compensi ricompresi nelle tariffe relativi alle prestazioni; tali compensi sono da ritenersi omnicomprensivi, pertanto nulla è dovuto a titolo di rimborso spese a qualsiasi titolo sostenute in relazione all'attività di cui alla presente convenzione.

3. La presenza del personale dirigente medico dell'Azienda presso la Casa di Cura verrà opportunamente registrata dai professionisti, in modo che vengano attestati, con cadenza mensile, i giorni, le ore impegnate e le prestazioni erogate oggetto della presente convenzione. Le predette registrazioni saranno sottoscritte dal professionista stesso, convalidate dal referente dell'attività di cui alla presente convenzione e da parte della Casa di Cura. Con cadenza mensile, una copia verrà inviata alla SOS Attività libero professionale dell'Azienda.

4. Gli importi relativi all'attività svolta sono corrisposti dalla Casa di Cura, a seguito di fattura emessa dal Dipartimento Amministrazione, pianificazione e controllo di gestione dell'Azienda USL Toscana Centro, su richiesta della SOS Attività libero professionale, entro i termini e secondo le modalità indicate in fattura.

5. I compensi spettanti al personale dirigente medico dell'Azienda che ha svolto l'attività saranno corrisposti a seguito di pagamento della fattura da parte della Casa di Cura.

6. La quota di spettanza del personale dirigente medico dell'Azienda che ha svolto le attività (già trattenuti i costi aziendali, l'IRAP e l'utile aziendale) è al lordo delle imposte ed è comprensiva dei tempi e dei costi di percorrenza.

7. Trattandosi di prestazioni sanitarie di diagnosi e cura le relative tariffe sono esenti da IVA ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 18 del Dpr 633/1972.

Art. 5 - Responsabilità

1. Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, la Casa di Cura si impegna a tenere indenne l'Azienda ed i suoi operatori da eventuali responsabilità presenti e future relativamente ad eventuali danni provocati a terzi e riconducibili alla condotta del personale della Casa di Cura o determinati da guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature o comunque dall'immobile e sue pertinenze. L'Azienda si impegna a tenere indenne la Casa di Cura ed i suoi operatori da eventuali responsabilità presenti e future relativamente ad eventuali danni provocati a terzi a seguito di condotte di comprovata responsabilità del proprio personale, nonché a risarcire eventuali danni da questo arrecati agli apparecchi e/o ai sistemi elettromedicali presenti presso la Casa di Cura, a seguito dell'errato utilizzo degli stessi e/o per un utilizzo non conforme al manuale d'uso previsto dal fabbricante.

2. Nel caso in cui il dirigente medico dell'Azienda, nell'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione, subisse un infortunio coperto dall'INAIL, la Casa di Cura è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'Azienda che provvederà alla relativa denuncia nelle forme e nei termini di legge. L'Azienda e la Casa di Cura saranno sollevati da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, connessa o conseguente all'utilizzo dei mezzi di trasporto da parte del personale dirigente medico per il raggiungimento della sede di effettuazione della attività in parola.

3. La Casa di Cura, soggetto ospitante nell'ambito della presente convenzione, si impegna a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e normativa ad esso collegata.

Art. 6 - Trattamento dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, divenuto efficace dal 25 maggio 2018 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., le parti, Azienda USL Toscana Centro e la Casa di Cura, si qualificano ai sensi dell'art. 4 n. 7 del GDPR quali autonomi Titolari del trattamento dei dati relativamente all'attività di cui alla presente convenzione. Per effetto di quanto evidenziato, le parti garantiscono che il personale interno coinvolto nell'attività disciplinata dal presente atto è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR nonché ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali ed europee riguardo al trattamento dei dati personali.
2. Le parti si impegnano a fornire adeguata formazione al personale di cui sopra rispetto agli obblighi previsti in merito dalla normativa.
3. L'Azienda USL Toscana Centro, infine, garantisce che il personale ad essa afferente e coinvolto nelle attività oggetto della presente convenzione sia vincolato al rispetto del segreto professionale.

Art. 7 - Durata

1. La presente convenzione decorre dalla data del _____ ed ha validità annuale con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno mediante scambio di note tra le parti. Le parti concordano che laddove si verificasse in sede regionale e/o nazionale, durante il periodo di validità della convenzione, un evento normativo inerente all'attività in oggetto e a quanto disposto con il presente atto, questo sarà ad esso uniformato, ferma restando la facoltà di recedere per entrambe le parti secondo le modalità di cui al successivo comma 2.

2. Ciascun contraente si riserva altresì la facoltà di recedere dalla presente convenzione dando un preavviso di 30 giorni da far pervenire a mezzo PEC.

Art. 8 - Registrazione e competenze giurisdizionali

La presente convenzione consta di n. 9 pagine e viene redatta in duplice copia, una per la Casa di Cura ed una da conservare agli atti dell'Azienda che provvede ad iscrivere la nel proprio repertorio. Le spese relative all'imposta di bollo sono poste a carico della Casa di Cura, beneficiaria delle prestazioni.

Letto approvato e sottoscritto.
Firenze, _____

Azienda USL Toscana Centro
Il Direttore Generale
Dr. Paolo Morello Marchese

Casa di Cura Privata San Rossore s.r.l.
Il Presidente
Avv. Andrea Madonna

Allegato 1					
Convenzione tra l'Azienda USL Toscana Centro e la Casa di Cura Privata San Rossore s.r.l. per attività in in ambito chirurgico: oculistica					
prestazioni ambulatoriali					
codice nomenclatore regionale	codice catalogo regionale	attività resa in convenzione, in regime di area a pagamento, FUORI orario di lavoro da parte personale dirigente medico dipendente a rapporto esclusivo dell'Azienda	quota spettanza AUSL TC	quota spettanza Casa di Cura Privata San Rossore 22% tariffa finale	tariffa finale a carico utente al netto bollo
95.02	1039	VISITA OCULISTICA/ESAME COMPLESSIVO DELL'OCCHIO	117,00	33,00	150,00
95.17	2268	TOMOGRAFIA A COERENZA OTTICA (OCT)	117,00	33,00	150,00
95.02 + 95.17	1039 + 2268	VISITA OCULISTICA + TOMOGRAFIA A COERENZA OTTICA (OCT)	156,00	44,00	200,00
13.64	1454	CAPSULOTOMIA YAG-LASER PER CATARATTA SECONDARIA OCCHIO DX	140,40	39,60	180,00
13.64	1455	CAPSULOTOMIA YAG-LASER PER CATARATTA SECONDARIA OCCHIO SN	140,40	39,60	180,00
prestazioni chirurgia ambulatoriale					
codice nomenclatore regionale	codice catalogo regionale	attività resa in convenzione, in regime di area a pagamento, FUORI orario di lavoro da parte personale dirigente medico dipendente a rapporto esclusivo dell'Azienda	quota spettanza AUSL TC	quota spettanza Casa di Cura Privata San Rossore	
13.71	1811	INTERVENTO DI CATARATTA CON IMPIANTO DI LENTE INTRAOCULARE OCCHIO DX	1.150,00	Alla quota di spettanza AUSL TC si aggiunge la quota di spettanza della Casa di Cura privata San Rossore al fine della determinazine della tariffa finale a carico dell'UTENTE come da determinazioni della Casa di Cura p. S.R.	
13.71	1812	INTERVENTO DI CATARATTA CON IMPIANTO DI LENTE INTRAOCULARE OCCHIO SN	1.150,00		
11.99.2	1517	CORREZIONE DEI VIZI DI REFRAZIONE CON LASER AD ECCIMERI PRK / OLMIO OCCHIO DX	900,00		
11.99.2	1518	CORREZIONE DEI VIZI DI REFRAZIONE CON LASER AD ECCIMERI PRK / OLMIO OCCHIO SN	900,00		
11.99.2 + 11.99.2	PLP0232 (1517 + 1518)	Correzione dei vizi di refrazione con laser ad eccimeri PRK/OLMIO occhio DX e occhio SN	2.290,00		
11.99.3	1519	CORREZIONE DI ALTERAZIONI CORNEALI OCCHIO DX	387,00		
11.99.3	1520	CORREZIONE DI ALTERAZIONI CORNEALI OCCHIO SN	387,00		
11.99.4	1515	CORREZIONE DEI VIZI DI REFRAZIONE CON LASER A ECCIMERI LASIK / LAMELLARE OCCHIO DX	884,00		
11.99.4	1516	CORREZIONE DEI VIZI DI REFRAZIONE CON LASER A ECCIMERI LASIK / LAMELLARE OCCHIO SN	884,00		
11.99.4 + 11.99.4	PLP0233 (1515 + 1516)	Correzione dei vizi di refrazione con laser ad eccimeri LASIK/LAMELLARE occhio DX e SN	2.240,00		
14.79	1769	INEIEZIONE INTRAVITREALE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE OCCHIO DX	365,00		
14.79	1770	INEIEZIONE INTRAVITREALE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE OCCHIO SN	365,00		
		INTERVENTO DI CHIRURGIA REFRAATTIVA SMILE OCCHIO DX	685,00		
		INTERVENTO DI CHIRURGIA REFRAATTIVA SMILE OCCHIO SX	685,00		
		INTERVENTO DI CHIRURGIA REFRAATTIVA SMILE OCCHIO DX e OCCHIO SN	1.320,00		
		INTERVENTO DI CATARATTA CON TECNICA LASER OCCHIO DX	1.570,00		
		INTERVENTO DI CATARATTA CON TECNICA LASER OCCHIO SX	1.570,00		
		INTERVENTO DI CHIRURGIA REFRAATTIVA SMILE OCCHIO DX e OCCHIO SN	1.570,00		
prestazioni di ricovero					
DRG		attività resa in convenzione, in regime di area a pagamento, FUORI orario di lavoro da parte personale dirigente medico dipendente a rapporto esclusivo dell'Azienda	quota spettanza AUSL TC	quota spettanza Casa di Cura Privata San Rossore	
036		INTERVENTI SULLA RETINA	2.750,00	Alla quota di spettanza AUSL TC si aggiunge la quota di spettanza della Casa di Cura privata San Rossore al fine della determinazine della tariffa finale a carico dell'UTENTE	
036		INTERVENTI SULLA RETINA	3.370,00		
036		INTERVENTI SULLA RETINA	3.970,00		
038		INTERVENTI PRIMARI SULL'IRIDE	2.750,00		
039		INTERVENTI SUL CRISTALLINO CON O SENZA VITRECTOMIA (senza vitrectomia)	1.560,00		
039		INTERVENTI SUL CRISTALLINO CON O SENZA VITRECTOMIA (senza vitrectomia)	1.800,00		
039		INTERVENTI SUL CRISTALLINO CON O SENZA VITRECTOMIA (senza vitrectomia)	2.160,00		
042		INTERVENTI SULLE STRUTTURE INTRAOCULARI ECCETTO RETINA, IRIDE E CRISTALLINO	2.750,00		
042		INTERVENTI SULLE STRUTTURE INTRAOCULARI ECCETTO RETINA, IRIDE E CRISTALLINO	3.370,00		
042		INTERVENTI SULLE STRUTTURE INTRAOCULARI ECCETTO RETINA, IRIDE E CRISTALLINO	3.970,00		